

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 26/04/2018

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di un c/c presso l'intermediario aperto in data 7 febbraio 2017, ove veniva depositato l'importo complessivo di € 200.694,72 mediante due assegni circolari e che il successivo 5 aprile, tramite consultazione dell'estratto conto *online*, scopriva la sussistenza di addebiti per complessivi € 200.500,00, mediante emissione di 5 vaglia circolari nelle date del 20 marzo e del 30 marzo.

Considerato che dopo l'apertura del conto non si era più recata presso la filiale, sporgeva immediatamente denuncia contro ignoti per truffa aggravata e sostituzione di persona. Nello stesso giorno, accusando malori diffusi generati dallo stato d'ansia a causa della scoperta della truffa subita e della perdita di una tanto ingente somma di denaro, si recava al Pronto Soccorso.

Dopo numerosi solleciti, l'intermediario, solo in data 14 aprile consegnava alla ricorrente, tra l'altro, copia dello *specimen* della firma di apertura del c/c; del modulo di "richiesta di emissione" dei vaglia postali nonché del documento d'identità e del codice fiscale presentati dall'ignota "truffatrice" al momento della richiesta. Nel periodo successivo, peraltro, l'intermediario, riferisce la ricorrente, teneva un comportamento "evasivo" e, a fronte di ulteriori numerosi solleciti di rimborso da parte del legale di costei inviava soltanto due comunicazioni, tra l'altro, prive di firma, del nominativo del responsabile e del timbro postale.

Il rimborso della somma di € 200.500,00 avveniva, finalmente, in data 8 agosto, senza che peraltro l'intermediario avesse mai ammesso esplicitamente le proprie responsabilità.

Ciò premesso in fatto, la ricorrente sostiene che gli operatori dello sportello abbiano agito con “colpa grave” consistente, in particolare, nel non aver assolto obblighi di identificazione. Infatti, il documento di identità esibito dalla “truffatrice” risultava chiaramente contraffatto: da un confronto con la carta d'identità depositata in sede di apertura del conto, gli operatori si sarebbero dovuti sicuramente rendere conto della differenza somatica (risultante dalle fotografie identificative) nonché della diversità dei dati stampati sul documento (quali indirizzo di residenza, professione, altezza, colore degli occhi), oltre che dalla mancanza del pagamento dei diritti di segreteria. Evidenzia inoltre l'omesso raffronto tra la firma apposta sulle richieste di emissione e quella risultante dallo *specimen* in possesso dell'intermediario, non senza rilevare che l'importo era di rilevanza tale da richiedere una verifica approfondita.

Quanto alla richiesta risarcitoria, precisa di aver subito danni patrimoniali consistenti negli esborsi per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale. Lamenta, poi, la sussistenza di danni non patrimoniali ex artt. 2059 c.c. e 32 Cost. (diritto alla salute), consistenti, in particolare, nello stato di ansia perdurante da oltre 6 mesi (il quale causa “insonnia, incubi, malori e mancamenti”) e nella “perdita di concentrazione” in quanto, svolgendo la professione di commercialista, sussisterebbe, in conseguenza di detto stato, il significativo “rischio di commettere errori professionali”.

Chiede, rispettivamente, il pagamento di € 2.484,00 per spese legali e di € 3.000,00 da liquidarsi in via equitativa nonché la rifusione delle spese legali per il procedimento dinanzi all'ABF.

L'intermediario eccepisce di aver già provveduto a rimborsare l'importo oggetto della contestazione. Contesta, inoltre, la fondatezza della domanda risarcitoria.

Ritiene di non essere tenuto al rimborso delle spese per la presentazione del ricorso, in quanto il riaccredito della somma è avvenuto in data 7 agosto 2017, ossia precedentemente alla data di presentazione del ricorso.

Ciò premesso, chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

La ricorrente insiste con repliche.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne il rispetto degli obblighi di diligenza del buon banchiere ascritti alla banca e del conseguente inadempimento contrattuale dell'intermediario, costituito, in particolare, dalla mancata attivazione dei propri doveri di “controllo” relativamente alla richiesta di emissione di cinque vaglia circolari presentata da parte di un soggetto falsamente identificato come correntista.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza ordinaria e dell'Arbitro, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, la misura della diligenza richiesta alla banca nell'adempimento delle proprie obbligazioni è quella “dell'accorto o del buon banchiere”, alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176 c.c., comma 2.

Questo principio è stato ripetutamente applicato dai Collegi ABF in ordine al tema della responsabilità dell'intermediario nella negoziazione di titoli alterati o contraffatti, affermando che la diligenza del buon banchiere richieda un esame non superficiale, per quanto “a vista”, della regolarità del titolo. L'argomentazione appare peraltro estensibile anche al caso in cui ad essere apocrita non risulti essere la firma apposta sul titolo di credito, bensì quella apposta sul modulo di richiesta di emissione di un vaglia circolare, quest'ultimo, dunque, formalmente genuino (cfr. Trib. Bologna, 13 febbraio 2018, n. 459). Orbene, nel caso di specie, risulta che la banca emittente i vaglia non abbia valutato debitamente la conformità del documento d'identità presentato dalla richiedente né la autenticità della firma apposta sul modulo di richiesta di emissione, valutazioni queste che

non richiedono complesse indagini morfologiche ma che, anzi, sono apprezzabili *ictu oculi* dal Collegio.

Costituisce peraltro circostanza pacifica l'avvenuto rimborso da parte dell'intermediario dell'importo di € 200.500,00, pari a quello fraudolentemente sottratto, senza peraltro che questi abbia ammesso esplicitamente profili di responsabilità che, per quanto detto innanzi, sussistono. Non appare revocabile infatti la grave negligenza dell'intermediario resistente in relazione all'accaduto.

Occorre a questo punto, valutare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, la quale chiede il ristoro sia del danno patrimoniale, che quantifica in misura pari alle spese di assistenza legale nella fase stragiudiziale, che del danno non patrimoniale derivante dalla lesione al diritto alla salute (art. 3 e 32 Cost.).

La domanda non è meritevole di accoglimento.

Quanto al danno patrimoniale l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo collegio ritiene di condividere, è nel senso che per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento contrattuale non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass., 3 dicembre 2015, n. 24632). A tal proposito, non è stata fornita la prova da parte della ricorrente dell'avvenuto esborso per l'assistenza stragiudiziale non essendo stata versata in atti la prova documentale della fattura quietanzata emessa dal professionista che avrebbe assistito la ricorrente ma il solo avviso di fattura non comprovante alcun pagamento effettuato. Per altro verso nessun danno inerente presumibili conseguenze sull'attività professionale della istante addebitabili allo stato psicologico dipendente dalla pur grave vicenda delittuosa occorsale risulta provato, pur quando esso sia configurabile quale danno patrimoniale (circostanza questa che pare per la verità esclusa dalla prospettazione della ricorrente).

Per quanto attiene al danno non patrimoniale derivante dallo stato di agitazione, da un lato va rilevato che non risultano documentati postumi, neppure temporanei, in sede di visita al posto di pronto soccorso, dall'altro che il generico riferimento allo stress, posto che esso si risolve nell'affermazione del danno *in re ipsa*, deve ritenersi insufficiente (Cass., sez. lav., 18 gennaio 2017 n. 1185). Non risulta provata, inoltre, la gravità della lesione dovendo quest'ultima superare una soglia minima di tollerabilità (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972).

Il ricorso non può quindi essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS